

FONDAZIONE “EDOARDO GARRONE ENTE FILANTROPICO ETS”

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede e Scopi

Art. 1- DENOMINAZIONE

È costituita ad opera di:

- San Quirico S.p.A.
- ERG S.p.A.

una Fondazione avente la natura di ente filantropico del Terzo Settore denominata

Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS

(in breve “Fondazione Edoardo Garrone”)

La denominazione della Fondazione è stata scelta dai fondatori per onorare la memoria di Edoardo Garrone che, nel 1938, avviò a Genova l'attività industriale della Ditta individuale “Dott. Edoardo Garrone Raffineria”, i discendenti del quale sono oggi gli Azionisti del Gruppo societario controllato da San Quirico S.p.A..

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico e all'ambito del modello organizzativo delle Fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017, d'ora in poi anche CTS) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione Edoardo Garrone Ente Filantropico ETS”.

Art. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Genova, Via San Luca 2.

Art. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività filantropica di erogazione di beni e servizi a sostegno delle giovani generazioni e di categorie di persone fragili o svantaggiate o delle attività di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, anche grazie alla collaborazione con altri enti di Terzo Settore che in dette attività sono impegnati.

La Fondazione intende promuovere e favorire iniziative, nonché svolgere in via principale o esclusiva, attività, nei seguenti settori di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- dell'educazione, istruzione e formazione anche professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'articolo 5 del CTS);
- dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i dell'articolo 5 del CTS);
- della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l dell'articolo 5 del CTS);
- delle attività di beneficenza diretta ed indiretta (lettera u dell'articolo 5 del CTS).

La Fondazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D.lgs. 117/17.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dai relativi decreti ministeriali, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. Il Consiglio di Amministrazione individua le eventuali attività diverse.

La Fondazione può anche svolgere attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II Patrimonio e Gestione

Art. 4 - PATRIMONIO

I Fondatori garantiscono il funzionamento della Fondazione mediante il patrimonio conferito all'atto della costituzione (a norma di quanto previsto in termini di patrimonio minimo ex art. 22 CTS) e attraverso gli ulteriori incrementi deliberati dagli Organi della Fondazione.

Il patrimonio, di seguito denominato "Fondo di dotazione" è costituito:

- dai beni conferiti all'atto della costituzione della Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e Persone fisiche, a condizione che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dall'art.22 comma 4 del D.lgs. 117/2017, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - FONDO ANNUALE DI GESTIONE

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate, che confluiscono nel "Fondo annuale di gestione":

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all' art. 4;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività in linea con quanto stabilito al precedente art. 3.

È espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale fatto salvo il caso in cui ciò sia imposto dalla legge ovvero avvenga a favore di altro soggetto avente finalità uguali od analoghe.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore Generale di cui al successivo art. 17 redige il Bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del CTS, nonché il Bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del CTS.

Il Bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio sociale viene redatto annualmente secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Fondazione ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale devono essere trasmessi all'Organo di controllo di cui al successivo art. 19 entro la settimana successiva a quella della sua redazione. L'Organo di controllo, nel termine massimo di 15 giorni, esprime le proprie osservazioni in una Relazione da allegarsi al Bilancio.

Il Bilancio di esercizio ed il Bilancio sociale devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 13, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 8 - BILANCIO DI PREVISIONE

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore Generale di cui al successivo art. 17, con la stessa procedura di cui all'art. 7, predispone il Bilancio preventivo relativo all'anno successivo; il Bilancio riceve le osservazioni dell'Organo di controllo ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione, entro gli stessi termini di cui all'art. 7

Art. 9 - DEPOSITI E COMUNICAZIONI

Il Bilancio di esercizio e il Bilancio di previsione devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla Relazione dell'Organo di controllo. Copia del Bilancio di esercizio, unitamente al verbale della riunione del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi e nei tempi di legge.

Art. 10 - GESTIONE

Gli organi di gestione della Fondazione (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale) nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Fuori dai suddetti limiti, gli organi di gestione della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni soltanto previa programmazione e revisione del Bilancio annuale di previsione deliberati e decisi dal Consiglio d' Amministrazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri presenti alla riunione.

Titolo III Fondatori e Organi della Fondazione

Art. 11 - FONDATORI

Sono Fondatori:

- San Quirico S.p.A.
- ERG S.p.A.

i quali assumono la qualifica di Fondatori istituzionali.

Possono divenire Fondatori, ammessi con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione presenti alla riunione, le Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che assumendo i diritti ed i doveri connessi al ruolo (ivi inclusa la contribuzione al Fondo di Dotazione di cui all'art. 4 che il Consiglio, all' atto dell' ammissione dei nuovi Fondatori, stabilisce in misura non inferiore a 150.000 euro) intendano partecipare alla vita della Fondazione, condividendone scopi e finalità.

Art. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Direttore Generale;
- L'Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette membri designati dai Fondatori nell'atto di costituzione della Fondazione, di cui due, nelle sole persone di

Riccardo Garrone e di Carla Garrone Mondini, dureranno in carica a vita, mentre gli altri dureranno in carica per un periodo di tre esercizi. Al Fondatore San Quirico S.p.A. è riservata la nomina di tre o quattro membri, di cui il primo dei due menzionati Consiglieri a vita, a seconda che il numero dei Consiglieri di Amministrazione sia di cinque membri oppure superi i cinque. La nomina degli altri membri, fra cui il secondo dei menzionati Consigliere a vita, è riservata a ERG S.p.A.. A ciascun Socio Fondatore che si aggiungerà nel tempo secondo le previsioni dello articolo 11 dello Statuto spetterà il diritto di nominare un Consigliere. In tal caso il numero dei componenti aumenterà di una unità per ogni Fondatore ammesso.

Ove uno o più Consiglieri vengano meno per qualsiasi causa, gli altri provvederanno a ricostituire il Consiglio nella composizione statutaria al fine di assicurare la funzionalità e la continuità dell'Organo responsabile della Fondazione, di modo che i Fondatori continuino ad essere rappresentati nella stessa proporzione iniziale, eventualmente modificata per effetto dell'applicazione del 1° comma del presente articolo.

I Consiglieri a vita che vengano meno per qualsiasi causa possono essere sostituiti soltanto con Consiglieri nominati a tempo.

I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Tuttavia, qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, quest' ultimo verrà rinominato per intero e per un triennio dai Fondatori, sempre nel rispetto della clausola proporzionale prevista al 1° comma del presente articolo e della previsione di cui al 3° comma del presente articolo.

Quando il Consigliere non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso si procede ad una nuova nomina o cooptazione.

La carica è onoraria salvo che il Consiglio stesso deliberi diversamente in relazione a ipotesi specifiche.

Il numero dei componenti può essere aumentato sino ad un numero di nove membri mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPITI E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva il piano attività annuale proposto dal Direttore Generale;
- approva il Bilancio, il Bilancio sociale e il Bilancio preventivo che devono essere redatti annualmente;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati e Persone fisiche, nazionali e internazionali;
- provvede alla nomina dei componenti del Comitato scientifico, ove costituito e alla nomina dell'Organo di controllo e del Direttore Generale, determinandone i poteri;
- può istituire un Comitato d'onore con compiti di alta rappresentanza, nominandone i componenti e determinandone il numero;
- delibera le eventuali modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del CTS;
- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- delibera la nomina ed il licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire a uno o più Consiglieri di Amministrazione in aggiunta a quelli già loro eventualmente spettanti per Statuto.

Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONI E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti tranne che per quelle delibere che ai sensi dello Statuto richiedono la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con facoltà di esprimere il proprio parere e con la veste di Segretario del Consiglio.

Il Consiglio può tenersi per audio-conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolti a cura del Direttore Generale in apposito libro.

Art. 16 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

La presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta vita natural durante a Riccardo Garrone.

La Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta altresì vita natural durante a Carla Garrone Mondini.

Successivamente sia la carica di Presidente che quella di Vicepresidente saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione a due dei loro membri. Essi dureranno in carica sino alla scadenza del loro mandato quali Consiglieri di Amministrazione e saranno rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o altri consulenti.

Il Presidente può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge comunque le funzioni.

Inoltre il Presidente, coadiuvato dal Direttore Generale, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

La rappresentanza della Fondazione spetta inoltre al Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente ovvero di delega specifica da quest'ultimo conferitagli.

Art. 17 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, secondo quanto disposto dall'art. 14, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i poteri, la durata dell'incarico, il compenso nonché i compiti connessi.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- definisce i programmi e le attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del Comitato Scientifico;

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di esprimere il proprio parere e con la veste di Segretario del Consiglio.

Art. 18 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Direttore Generale, può costituire un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, per singoli progetti o serie di essi, stabilendone di volta in volta la composizione e determinandone le modalità di funzionamento. La carica di membro del Comitato Scientifico è essenzialmente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo collegiale, formato da tre componenti, oppure un Organo controllo monocratico, determinandone il compenso. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'art. 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Titolo IV Clausole Finali

Art. 20 - ESTINZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.